

Liquidazione di società di capitali: aspetti civilistici e prassi

di **Sergio Foti**

dottore commercialista e revisore contabile

La riforma societaria ha modificato la disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali allo scopo di accelerarne e semplificarne il procedimento. Analisi delle cause di liquidazione, nomina e durata in carica dei liquidatori, redazione del bilancio finale e piano di riparto.

La disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali è stata riformata sulla base dei principi e dei criteri indicati nell'art. 8 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366. L'assetto normativo infatti richiedeva un aggiornamento in tema di diritto societario e all'attuazione dei principi generali si è provveduto con i D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e 17 gennaio 2003, n. 6, realizzando, a distanza di 60 anni dall'adozione del Codice civile, un intervento di riformulazione e riordino della materia societaria⁽¹⁾.

La liquidazione dell'impresa

La procedura di liquidazione prevista per le società di persone a seguito della riforma societaria non ha subito modifiche sostanziali, mentre la

suddetta riforma ha introdotto una regolamentazione unitaria per la procedura di liquidazione di tutte le società di capitali⁽²⁾.

La liquidazione dell'impresa è quel complesso di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività, acquisire il residuo patrimoniale da liquidare (cioè destinare, secondo il termine proprio del diritto amministrativo, il capitale netto di liquidazione) e ripartire tra i soci. Nella maggior parte dei casi la liquidazione volontaria dell'impresa si basa su un calcolo di convenienza posto in essere dall'imprenditore sull'opportunità o meno di proseguire l'attività.

Nel Codice civile sono contenute le regole analitiche per la liquidazione delle società di persone:

- società semplice (art. 2274 e segg.);

- società in nome collettivo (art. 2308 e segg.);

- società in accomandita semplice (art. 2315 e segg.).

Le norme generali per la liquidazione della società semplice presentano caratteristiche valide anche per le altre società commerciali disciplinate dal Codice civile, salvo che non sia disposto diversamente.

Con la liquidazione, la vita dell'azienda entra nella sua fase conclusiva: da una parte le attività vengono realizzate mediante la vendita, dall'altra i debiti vengono pagati. Con lo scioglimento, l'azienda cessa di essere il complesso di beni in funzionamento, ed entrando nella fase finale di vita dell'impresa, si dà quindi inizio alla liquidazione, dove lo scopo di lucro si sostituisce con il fine della divisione del patrimonio so-

Note:

(1) Si ringrazia per i preziosi consigli la Commissione Bilancio Contabilità-Aspetti Societari del Collegio dei Ragionieri di Modena, e in particolare la Sottocommissione Studio Riforma del diritto societario - Società a responsabilità limitata e Società per azioni: Marco Natalini, Luca Prati, Gianluigi Rizzuti e Riccardo Vergnanini, senza la cui collaborazione, questo articolo non sarebbe mai stato scritto.

(2) Cfr. L. Lovecchio-V. Flanelli, «Procedura di liquidazione e conservazione del valore di impresa», in *Monografia n. 3/2003 di Diritto e Pratica delle Società*, pagg. 92 e segg.

ziale fra i soci⁽³⁾ Nelle società di persone l'iter formale di liquidazione non è imposto dalla legge, ma costituisce una fase facoltativa della società nell'interesse dei soci. Nelle società di persone, tra l'altro, il patrimonio residuo dopo la liquidazione costituisce un patrimonio comune dei soci, mentre nelle società di capitali non è possibile configurare il patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti sociali, come patrimonio comune dei soci⁽⁴⁾.

Le modifiche previste dalla riforma del diritto societario alla disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali mirano principalmente ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione.

Le novità introdotte dalla riforma societaria

Nella riforma societaria le cause di liquidazione sono rimaste sostanzialmente invariate (così recita la relazione illustrativa del Guardasigilli); oltre ad essere stata introdotta una nuova causa di scioglimento al n. 5) dell'art. 2484 cod. civ., si introduce un principio fondamentale: la separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione del momento in cui ha effetto.

Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto è ora fissato all'iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione del consiglio che l'accerta, ovvero l'iscrizione

assembleare che dispone lo scioglimento: la previsione relativa alla decorrenza dello scioglimento è ora subordinata all'adempimento pubblicitario presso il Registro delle imprese. Spetta agli amministratori accertare la causa di scioglimento ed effettuare la relativa iscrizione; in caso di ritardo od omissione è configurabile una responsabilità in capo agli amministratori, poiché essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (ex art. 2485, comma 1, cod. civ.).

Una volta accertata la causa di liquidazione, gli amministratori devono orientare la propria gestione al semplice mantenimento dell'integrità patrimoniale, in attesa che l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori. La portata innovativa di tale previsione è notevole in quanto si supera il precedente limite civilistico, dal momento che essa non si basa più sul concetto di nuova operazione, ma sulla conservazione del valore dell'impresa sociale. Il novellato art. 2486 cod. civ. è particolarmente innovativo in quanto elimina le precedenti limitazioni civilistiche che impedivano agli amministratori, al verificarsi di un fatto che determinasse lo scioglimento della società, di porre in essere nuove operazioni. Detta disposizione permette quindi agli amministratori di compiere tutte le opera-

zioni dirette al mantenimento e alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ma tese alla conservazione e non a creare reddito con operazioni di natura speculativa⁽⁵⁾. Quindi sarà possibile e lecito ogni atto compiuto dagli amministratori in previsione di una delibera assembleare che conferisca ai liquidatori il potere di proseguire l'esercizio dell'impresa per conservarne il valore, al fine di evitare l'arresto o la limitazione dell'attività produttiva di impresa, e pertanto resti pregiudicata la possibilità della successiva ripresa ad opera dei liquidatori. I liquidatori possono, quindi, ricevere mandato al fine di procedere con un esercizio provvisorio dell'azienda o di un ramo di essa al fine di conseguire un futuro miglior realizzo di essa, ovvero a concludere uno o più affari diretti a ottimizzare la gestione economica. La responsabilità dei liquidatori in caso di violazione del mandato dell'assemblea dei soci andrà accertata con riguardo al danno effettivamente provocato, senza che sia considerato punibile il solo fatto di aver intrapreso nuove iniziative, come avveniva nella formulazione ante-riforma. Altre novità di rilievo sono la previsione della redazione da parte degli amministratori di una situazione contabile riferita alla data di iscrizione nel Registro delle imprese dello scioglimento della società e, soprattutto, la possibilità di revocare lo stato di liquidazio-

Note:

(3) Cfr. R. Perotta-G.M. Garegnani, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, 1999, pag. 382 e segg.

(4) *La società in fase di liquidazione*, infatti, è ancora un soggetto giuridico capace di assumere diritti ed obbligazioni, sia pure con scopo diverso da quello che ne giustificò la costituzione, ma già previsto fin dall'inizio. Cfr. V. Salafia, «Clausola di prelazione ed azioni da assegnare in sede di liquidazione», *Le Società*, anno XXII, ottobre 2003, n. 10, pag. 1347 e segg.

(5) Cfr. N. Parducci, «Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali», *L'Informatore Pirola* n. 12/2004, pag. 94.

ne con deliberazione dell'assemblea straordinaria, presa con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto o dell'atto costitutivo ai sensi del novellato art. 2487-ter, che elimini la causa di scioglimento della società, superando l'obbligo della deliberazione all'unanimità della precedente disciplina⁽⁶⁾. La revoca della liquidazione è, peraltro, subordinata alla mancata opposizione dei creditori sociali, proponibile nei sessanta giorni alla deliberazione dell'assemblea.

Per la durata in carica dei liquidatori non è previsto un termine specifico; essi inoltre dovranno necessariamente indicare negli atti societari lo stato di liquidazione delle società (art. 2487-bis cod. civ.). È inoltre necessario, entro 30 giorni dalla data dell'atto, effettuare la comunicazione all'Ufficio Iva che provvede alle opportune variazioni.

Nomina del liquidatore e adempimenti conseguenti

Per le società di capitali la nomina del liquidatore è obbligatoria; alla stessa provvede l'assemblea e, nel caso in cui quest'ultima non abbia già provveduto, spetterà agli amministratori la nomina dei li-

quidatori, accertata la causa di scioglimento, e nel rispetto di quanto stabilito nell'atto costitutivo e nello statuto.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato dell'attivo e passivo del patrimonio sociale (si fa notare che le nuove disposizioni civilistiche previste per la liquidazione delle società di capitale - art. 2487-bis, comma 3 - non fanno esplicitamente riferimento all'obbligo di redigere l'inventario⁽⁷⁾ delle attività e passività sociali, ma si ritiene tuttora vincolante tale obbligo contabile-amministrativo, la stessa norma infatti prevede una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale).

L'inventario dei beni aziendali deve essere sottoscritto sia dai liquidatori che dagli amministratori uscenti e deve essere annotato nel libro inventari,

ovvero conservato agli atti della società se quest'ultima è in contabilità semplificata e non è tenuta alla compilazione del libro inventari.

Il verbale di consegna dei beni in inventario riveste grande importanza in quanto costituisce la base di partenza per il realizzo delle attività e per il pagamento ed estinzione delle passività, nel rispetto delle norme di ordinata tenuta della contabilità. L'eventuale attivo che residua verrà destinato ai soci proporzionalmente alla quota di capitale sociale detenuta da ciascuno, alla data di chiusura della procedura di liquidazione.

L'inventario rappresenta contabilmente la base di partenza per la determinazione del capitale netto iniziale di liquidazione⁽⁸⁾. È inoltre opportuno redigere un verbale di consegna⁽⁹⁾ elencando in modo esaustivo e particolareggiato i beni e i documenti ricevuti dagli amministratori. Tale elenco sarà sottoscritto da tutti gli amministratori e da tutti i liquidatori in ogni pagina.

Il bilancio a seguito della suddetta riforma societaria è soggetto allo schema e alle disposizioni di bilancio previste ex art. 2423 e segg., se compatibili con la natura, le finalità e lo stato delle liquidazioni; tale chiarimento è stato ricevuto

Note:

(6) In precedenza vi era disparità di opinioni sul problema se tale revoca dello stato di liquidazione dovesse essere disposta con deliberazione unanime (opinione maggioritaria) o con deliberazione maggioritaria (opinione minoritaria). L'opinione minoritaria è sostenuta da App. Genova 20 maggio 1974, Trib. Genova 29 settembre 1988, Trib. Genova 2 settembre 1988. L'opinione maggioritaria è sostenuta dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: cfr. Cass. 24 settembre 1970, n. 1698, Cass. 28 giugno 1980, n. 4089, Cass. 21 aprile 1983, n. 2734, e dalla prevalente dottrina.

(7) Rinvio all'art. 2277 operato dal preoigente art. 2452 - Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori. Cfr. L. Quattrocchio - F. Ferrari Loranzì - L. Ferreri, «Gli adempimenti contabili nella fase di liquidazione», Impresa Commerciale Industriale, Anno n. 10 - 31 ottobre 2003, pag. 1559 e segg.

(8) Cfr. G. Lo Cascio a cura di, (F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti), Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, Giuffrè Editore, 2003, pag. 103 e segg.

(9) Cfr. M. Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimento scissione e liquidazione della società, Il Sole 24 ore, XVI edizione, pag. 725.

dalle modifiche introdotte all'art. 2490 cod. civ.⁽¹⁰⁾.

Il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, in assenza di precise indicazioni civilistiche, dovrà essere redatto dagli amministratori con i criteri propri della dottrina ragionieristica *i.e.* del bilancio *ex art.* 2423 e segg., quindi con i criteri propri dell'azienda in funzionamento (con il calcolo degli accantonamenti, ammortamenti, ratei, risconti, ecc.), mentre la logica del bilancio di liquidazione dovrà essere ancorata ad una logica di mero realizzo dell'attivo, dove le singole componenti si isolano dal sistema coordinato di valori uniti nel capitale in funzionamento e rilevano solo in quanto suscettibili di autonomo valore. Tra le passività, quindi, non compariranno i fondi ammortamento e i fondi rischi ordinari, tra le immobilizzazioni immateriali non saranno iscritti gli oneri pluriennali non più ammortizzabili e realizzabili in sede di liquidazione, mentre risulteranno iscritti i valori numerari presunti che rappresentano debiti per futuri e probabili oneri di liquidazione; tra le passività le poste ideali del netto saranno accorpate in un'unica voce: il

capitale netto di liquidazione. Gli ammortamenti solitamente non verranno calcolati, in quanto i cespiti perdono il carattere di strumentalità nel complesso dei beni aziendali. Le differenze tra le valutazioni confluiranno nel conto numerario rettifiche di liquidazione che chiuderà utilizzando il conto capitale netto di liquidazione, aumentando o decrementando il valore del netto di liquidazione.

Redazione del bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

La fase di destinazione del residuo del netto da liquidazione sarà contabilizzata dai liquidatori o dagli amministratori nel bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto dovrà essere comunicato mediante raccomandata (anche a mano, sottoscritta per ricevuta) ai soci. Il bilancio finale e il piano di riparto si presumono approvati se non sono impugnati nel termine di novanta giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle imprese dell'avvenuto deposito (art. 2493 cod. civ.).

È preferibile fare sottoscrivere per approvazione da tutti i soci il bilancio finale e il piano di riparto, al fine di snellire i tempi della procedura.

Il bilancio finale di liquidazio-

ne delle società è soggetto allo schema e alle disposizioni di bilancio previste *ex art.* 2423 e segg., se compatibili con la natura, le finalità e lo stato delle liquidazioni; tale chiarimento è stato recepito dalle modifiche introdotte all'art. 2490 cod. civ., apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Per le aziende in funzionamento dovrà in ogni caso rispettare la clausola generale: rappresentazione chiara⁽¹¹⁾, veritiera, corretta e di lettura immediata⁽¹²⁾.

A seguito delle norme di semplificazioni introdotte dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, non è più richiesto il deposito della firma autografa dei dichiaranti.

I liquidatori, per conferire maggiore certezza alle valutazioni, nonché per diminuire la responsabilità a loro carico, spesso si avvalgono della stima di esperti per certi beni aziendali⁽¹³⁾.

Dal punto di vista pratico spetta ai liquidatori anche dopo la cancellazione della società la rappresentanza di quest'ultima, fino al compimento di tutte le operazioni comunque inerenti alla fase materiale finale della liquidazione, per la gestione della fase post-liquidazione (riscossione crediti di imposta verso l'Erario, pagamento di residui debiti e adempimenti vari di natura civilistica e tributa-

Note:

(10) Cfr. G. Lo Cascio, a cura di, (F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti), Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, Giuffrè Editore, 2003, pag. 164 e segg.

(11) A.U. Belluzzo, «I bilanci di liquidazione nella nuova normativa - Brevi considerazioni riguardo ai profili contabili», in *Impresa Commerciale Industriale*, Anno n. 10 - 31 ottobre 2003, pag. 1558; «in tema di bilancio è stato "solo" scritto quello che la dottrina e parte della prassi avevano da tempo adottato come comportamento guida, effettuando una serie di precisazioni che i liquidatori devono fornire in nota integrativa, in merito alle prospettive di liquidazione, cambio e utilizzo dei nuovi criteri valutativi, senza peraltro indicare nessuna linea guida o particolarità, ma semplicemente rimandando e delegando ai principi contabili, per una corretta valutazione dei valori di bilancio».

(12) Cfr. R. Perotta-G.M. Garegnani, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, pag. 431.

(13) Cfr. M. Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimento scissione e liquidazione della società - XVI edizione, *Il Sole 24 Ore*, Milano, 2001, pag. 714.

ria)⁽¹⁴⁾. Con la risoluzione 10 giugno 1997, n. 140 il Ministero delle Finanze ha precisato che alle società di persone che hanno cessato l'attività non può essere negato il rimborso Iva, sul presupposto del mancato deposito del bilancio finale di liquidazione, in quanto per dette società l'obbligo non esiste. Questa precisazione è stata successivamente ribadita con la circolare 10 giugno 1998, n. 146.

La sussistenza della condizione del deposito del bilancio finale di liquidazione «presso la cancelleria del tribunale», prevista dall'art. 5, comma 1, D.M. 26 febbraio 1992, richiamata nella circolare ministeriale 11 agosto 1993, n. 119, per il riconoscimento del credito Iva alle società in fase di estinzione, deve intendersi, pertanto, riferita soltanto alle società di capitali, in quanto, in base alle richiamate disposizioni normative primarie, tale obbligo non è previsto con riferimento alle società di persone.

Liquidazione del patrimonio, chiusura e cancellazione della società

Depositato il bilancio finale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La prassi prevede che nel bilancio finale depositato presso

il Registro delle imprese possano essere indicati tra le attività da realizzare i crediti vantati verso l'Erario (crediti Iva, Irap, Irpeg, ecc.), al fine di dare certezza al futuro rimborso⁽¹⁵⁾, prevedendo nel piano di riparto le modalità di successiva assegnazione ai soci, e conferendo mandato ad uno dei soci (ovvero al liquidatore o all'amministratore) per compiere tutte le formalità necessarie per il successivo incasso. Tale indicazione è preferibile al fine di rendere più rapida la successiva riscossione del credito cristallizzato.

Per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili, esse dovranno essere depositate presso il Registro delle imprese, ma la prassi prevede che, per mancanza di spazio, quasi tutti i Registri delle imprese non accettino in deposito i libri sociali.

La ripartizione dell'attivo viene comunque subordinata al pagamento dei creditori sociali; l'art. 2633 cod. civ. infatti sanziona i liquidatori che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale tra i soci prima che siano pagati i creditori o siano comunque accantonate le somme necessarie per pagarli. Sono comunque ammessi i cosiddetti riparti parziali, al fine di rendere liquido l'attivo e provvedere alla distribuzione proporzionalmente alle quote detenute dai soci.

Al liquidatore delle società di

capitale in ogni caso non deriva il potere di stabilire le quote di ripartizione e di imporle ai soci, dato che l'art. 2492 cod. civ. (e come l'art. 2311 in tema di società di persone) riconosce ai soci il potere di impugnare, e quindi di contestare, la ripartizione redatta dal liquidatore.

L'assegnazione ai soci del patrimonio residuo dopo la liquidazione non è un atto di alienazione, ma di devoluzione, destinato a soddisfare il credito dei soci sulla base delle logiche economiche risultanti dalla ripartizione del patrimonio finale.

Il bilancio finale di liquidazione libera il liquidatore di fronte ai soci, ma non nei confronti dei terzi, essendo responsabili per i danni arrecati a terzi (Erario per debiti tributari, creditori sociali, ecc.) non assolti dalla società. I liquidatori possono comunque rinunciare all'incarico in qualunque momento, ma il liquidatore dimissionario resta in carica fino all'accettazione da parte del liquidatore subentrante.

Nella prassi si assiste a una bassa attrazione ad accettare l'incarico di liquidatore. Le stesse valutazioni effettuate dal liquidatore sono subordinate oltre che a valutazioni soggettive, alla volontà dei soci di chiudere il contratto sociale più o meno velocemente. Il valore di cessione dei beni risulta così informato alle in-

Note:

(14) Il soggetto legittimato alla percezione del credito di imposta è il liquidatore della società, previa verifica che il credito risulti evidenziato a bilancio di liquidazione depositato presso la cancelleria del tribunale. Così circolare del Ministero delle Finanze 30 aprile 1993, n. 38/523647.

(15) Cfr. R. Perotta-G.M. Garegnani, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 1999, pag. 433. Il soggetto legittimato alla percezione del credito di imposta è il liquidatore della società, previa verifica che il credito risulti evidenziato a bilancio di liquidazione depositato presso la cancelleria del tribunale. Così circolare del Ministero delle Finanze 30 aprile 1993, n. 38/523647, cit.

dicazioni della compagine sociale per la cessione anche per un prezzo inferiore al valore presumibile di realizzo del bene in un'ottica di *going concern*; a tal fine, infatti, si può assistere a un prolungamento dell'attività sociale in liquidazione, al fine di evitare una rapida perdita di valore del complesso aziendale.

L'ultimo comma dell'art. 2490 cod. civ. contiene una norma importata dalle legislazioni degli ordinamenti stranieri (legislazione portoghese, svizzera e di matrice anglosassone di *Common law*), e con una novità assoluta per l'ordinamento societario italiano, viene previsto che siano cancellate d'ufficio dal Registro delle imprese, con la conseguente loro estinzione, le società in liquidazione per mancata presentazione e deposito del bilancio annuale di liquidazione per tre anni consecutivi.

Infine occorrerà effettuare la comunicazione all'Ufficio Iva che provvederà alla chiusura della partita Iva.

Prospettive di semplificazione nella legge delega per la riforma

La prassi della liquidazione delle attività e delle passività pone in evidenza problematiche che l'operatore tributario deve risolvere in assenza di disposizioni legislative. I crediti sorti come contropartite di ricavi assoggettati a tassazione e i debiti stimati e stanziati a bilancio, quali per esempio,

fatture per costi amministrativi da ricevere iscritti a bilancio, pongono dubbi interpretativi. Per esempio, la chiusura di detti debiti per fatture amministrative da ricevere, inserite in un contesto aziendale di difficile riscossione, può seguire diverse soluzioni contabili:

1) chiusura del conto fatture da ricevere con il conto numerario rettifiche da liquidazione;

2) chiusura del conto fatture da ricevere con una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione, in quanto a suo tempo i relativi costi erano stati dedotti in base al principio di competenza temporale. Il regime delle responsabilità per debiti non soddisfatti e delle sopravvenienze attive e passive ha trovato recentemente spazio nella legge delega per la riforma del diritto societario - art. 8, della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Il legislatore delegato non ha recepito e disciplinato tutte le problematiche contabili e tributarie suddette e dovrà dettare norme e interpretazioni da seguire per la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione (criterio di presumibile realizzo delle attività e delle passività), sulla base di criteri adeguati alle specifiche finalità. Le fatture da ricevere stimati e i crediti verso clienti iscritti in bilancio di liquidazione di difficile pagamento/riscossione troveranno quale partita contabile il conto rettifiche da liquidazione, senza contestazioni fiscali, se sup-

portate da un bilancio di liquidazione redatto in una ottica di presumibile valore di realizzo. La presenza di passività ignote o di passività stimati per competenza, deve infatti essere supportata da una disciplina legislativa che preveda l'estinzione della società, al fine di superare le diseconomie di impresa e gli aspetti prettamente finanziari.

Il novellato art. 2495 cod. civ., in tema di società di capitali, ha riaffermato con una puntuale espressione normativa il principio dell'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile, a seguito della cancellazione della società di capitali, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Nel disciplinare i diritti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della liquidazione, viene chiarita la dibattuta questione della natura costitutiva della cancellazione delle società di capitali, prevedendo che se la liquidazione sia avvenuta, i creditori sociali possano far valere le proprie pretese solo nei confronti dei soci o dei liquidatori, ma non nei confronti della società⁽¹⁶⁾.

La delega e la legge delega in esame, quindi, hanno preso correttamente in esame una posizione diretta a superare lacune normative, quali strumenti impeditivi del fisiologico funzionamento della vita aziendale, ma occorrerà disciplinare e prevedere ulteriori limitazioni specifiche ai criteri adottati dai liquidatori. ■

Note:

(16) In tal senso A. Fusi-D. Mazzone, *La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, Ipsos, 2003, pag. 120. Cfr. G. Lo Cascio, a cura di, (F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti), *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, Giuffrè Editore, 2003, pag. 205 e segg.